

OGGETTO: **ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CERVIA 2020**

**L A D I R I G E N T E D E L S E T T O R E C U L T U R A**

**S E R V I Z I E B E N I C O M U N I**

**Visti:**

* l'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n° 1/2019 approvata con Determinazione dirigenziale n 234/2019 valida a partire dal 2019 e in vigore fino a modifica o sostituzione;
* la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
* l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
* l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";
* il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
* l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
* i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell' 11 marzo 2020 del 22 marzo, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
* i decreti del Presidente della Giunta regionale, n. 74/2020, n. 75/2020, adottati ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
* il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, e l'allegato n 17, "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 ( 20/81/CR01/COV19) Nuovo coronavirus SARS-CoV2 e le relative schede tecniche, e in particolare la scheda ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione) e RISTORAZIONE;
* il decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con cui è stata disposta a partire dal 18 maggio 2020 l'apertura delle spiagge e degli arenili e a partire dal 25 maggio 2020 la riaperture delle strutture balneari;
* gli allegati al DPGR N. 82/2020 N.1 "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna*", n. 2 "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna*" e n. 6 "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna*";
* il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21 maggio 2020 “U*lteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid19*” con il quale è stata anticipata l'apertura delle strutture balneari al 23/05/2020;
* l'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Corona virus n. 1/2020 della Regione Emilia – Romagna;

**Dato atto che:**

* i Comuni, rispetto alle disposizioni stabilite dalla Regione Emilia – Romagna con l'Ordinanza balneare straordinaria 2020 possono, con propria Ordinanza, definire le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio Covid19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio, stabilendo termini, criteri e modalità di svolgimento delle varie attività sull'arenile;

**Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;**

**O R D I N A**

**Art. 1 – Stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico**

1. La stagione balneare 2020 è distinta in “*Stagione balneare estiva*” e “*Stagione balneare invernale mare d’inverno*” per lo svolgimento di attività di elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
2. **La stagione balneare estiva è compresa tra il 23 maggio 2020 e il 25 ottobre 2020.** Al fine di fornire i servizi migliori ai turisti anche nel periodo invernale e primaverile, con obiettivo di contribuire a destagionalizzare le attività balneari, la stagione balneare invernale “Mare d'Inverno” è compresa tra il 26 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021;
3. **L'attività balneare è compresa tra il 13 giugno 2020 e il 13 settembre 2020;**
4. Durante *“****la stagione balneare estiva”*** gli stabilimenti balneari aperti, debbono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00, nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 24.00;
5. Durante ***“la stagione balneare invernale Mare d’inverno*”** è facoltàdegli stabilimenti balneari del territorio di restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 03.00, al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma “mare d’inverno”, così come definito e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m.i. e dalle procedure e regolamenti inerenti le singole attività proposte, nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività. Nel periodo compreso tra il 1 ed il 10 Novembre 2020, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico fino alle ore 24.00, anche in assenza di progetti ed iniziative legate al programma “mare d’inverno”, qualora l’apertura garantisca la piena funzionalità dello stabilimento balneare e l’erogazione di tutti i servizi di spiaggia, compatibilmente con la presenza delle barriere di protezione poste a difesa dalle mareggiate, sempre nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
6. Durante **“*la stagione balneare estiva*”** le attività di locazione imbarcazioni e natanti, depositi, scuole vela e attività similari, debbono restare aperte tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 09.30 alle ore 19.00. Tali esercizi possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 21.00**,** nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività**,** con possibilità di svolgere attività in mare in presenza dell’attivazione del servizio di soccorso e salvamento, di norma previsto dalle ore 09.30 alle ore 19.00;
7. Gli stabilimenti balneari, in occasione dei festeggiamenti previsti per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, per svolgere le attività consentite dai Protocolli di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni adottate per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
8. Gli stabilimenti balneari, in occasione delle particolari giornate del 24 e 31 dicembre, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, per svolgere le attività consentite dai Protocolli di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni adottate per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
9. Durante ***“la stagione balneare invernale Mare d’inverno*”** l’utilizzodelle strutturenecessarie per lo svolgimento degli eventi, è consentito se tali strutture sono funzionali alle attività proposte, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, nonché secondo le indicazioni di cui alla D.G.C. n. 200/2015 e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni, se ed in quanto necessarie per la realizzazione delle singole iniziative, per svolgere le attività consentite dai Protocolli di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni adottate per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
10. Durante le giornate di apertura degli stabilimenti balneari, oltre allo svolgimento delle attività di elioterapia, sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, è consentito svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e le attività accessorie di diffusione della musica, nel rispetto dei Protocolli e delle disposizioni adottate per la mitigazione del rischio di contagio da Covid19 per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
11. E' comunque vietata qualsiasi forma di aggregazione legata al ballo;
12. Durante ***“la stagione balneare estiva”*** sarà possibile utilizzare esclusivamente “musica di sottofondo” di cui all’apposita Ordinanza sindacale durante l’orario di apertura dello stabilimento e musica di “ascolto” con postazione sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. Le attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande annesse agli stabilimenti balneari possono utilizzare, per il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici, sia all’interno che all’esterno, diffusori di potenza inferiore o uguale a 20 W RMS l’uno nella configurazione fissa (ovvero in cui i diffusori siano collocati su un supporto non mobile) idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti nella zonizzazione acustica, la cui fonte sonora sia costituita da apparecchi monoblocco (ovvero che sia un unico amplificatore ad alimentare tutti i diffusori acustici) non dotati di amplificatore separato autonomo, il cui utilizzo non si configura o predispone come attività di trattenimento (cd. intrattenimenti musicali), ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico e della clientela nello stabilimento balneare;
13. In ogni caso, lo svolgimento dell’attività di diffusione di musica dovrà essere conforme alla specifica regolamentazione prevista dalle Ordinanze comunali emanate in materia e non potrà costituire, specie nelle ore serali, l’attività prevalente dello stabilimento. Il Sindaco, anche d’urgenza, potrà apportare discipline particolari anche in corso di stagione qualora vi fossero comprovati problemi di tutela dell’inquinamento acustico;
14. Per consentire l’effettiva chiusura dello stabilimento balneare negli orari prefissati, la somministrazione deve cessare almeno trenta minuti prima della chiusura medesima;
15. Nel periodo compreso tra il **15 ed il 31 Ottobre 2020**, in cui è prevista la formazione della fascia dunosa invernale a protezione degli stabilimenti balneari, gli stessi possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree in concessione ed in quelle antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti interessati da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario all’ultimazione degli stessi.

**Art. 2 - Disposizioni particolari a seguito dell'Ordinanza straordinaria balneare della Regione Emilia-Romagna finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid19-SARS2**

1. Gli stabilimenti balneari, per l'anno 2020, devono esercitare l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai Protocolli allegati n. 2 e n. 6 del Decreto del Presidente della Regione n 82/2020. Le predette strutture possono restare chiuse per la stagione balneare 2020 qualora non siano in grado di garantire i livelli minimi di sicurezza previsti dai sopra citati protocolli. In caso di apertura, nel periodo della stagione balneare estiva, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elioterapia, alle attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento solo se non prevedono assembramenti e consentono il rispetto dei principi di distanziamento individuale stabiliti per il contenimento del Covid-19 e in particolare nei limiti e con i vincoli e le indicazioni stabiliti dall'Ordinanza balneare straordinaria della Regione Emilia - Romagna e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Durante la stagione balneare invernale “Mare d'invero” gli stabilimenti balneari sono aperti per elioterapia e altre attività consentite, nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento;

2. In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio Covid-19. Sono comunque vietate le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art 4 dell'Ordinanza balneare n.1/2019 della Regione Emilia - Romagna se possono determinare assembramenti e non può essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Sono inoltre vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti (es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc.) con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività volte a favorire raggruppamenti e assembramenti;

3. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari aperti nella stagione turistica 2020, oltre agli obblighi già previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia – Romagna n. 1/2019, devono applicare le seguenti misure:

a) Deve essere redatto un Registro e/o apposite ceck-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ed altre indicazioni ritenute utili dal gestore;

b) Deve essere data una adeguata informazione alla clientela consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi e cartellonistica plurilingue;

c) Il personale addetto al ricevimento e all'accompagnamento dei clienti agli ombrelloni (steward di spiaggia), appositamente formato, dovrà informare i clienti sui corretti comportamenti e fornire tutte le indicazioni necessarie;

d) E' consigliata la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l'annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili e per eventuali indagini di natura sanitaria;

e) Le disposizioni previste dal comma 5 della sezione A dell'articolo 5, dell'Ordinanza n. 1/2019 della Regione Emilia – Romagna, sono sostituite, per la stagione 2020, dalle seguenti:

e1) Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni, posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;

e2) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito;

f) I servizi di ristorazione - bar dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee guida regionali n. 2: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza” e delle "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A" nonché delle indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione che sono descritte nelle "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2", allegate al DPGR n. 82/2020. AI fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area di somministrazione, è consentita l'attivazione da parte delle imprese sull'arenile di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone – lettino, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e comunque esclusivamente all'interno della propria concessione. Considerato che le maggiori difficoltà si possono concentrare nell'ora di pranzo, il servizio di delivery è consentito fino alle ore 16.00 per il pranzo e sulla base di un protocollo operativo comunale sulla qualità del servizio da concordare con le istituzioni competenti e le associazioni di categoria, da definirsi immediatamente dopo l'approvazione della presente Ordinanza. Ove, e per quanto possibile, si dovrà privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto, nel rispetto delle prescrizioni del Piano dell'Arenile vigente.

g) Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana, con soluzione igienizzante a base di cloro, o altro prodotto igienizzante previsto dalle normative sanitarie dei seguenti locali, ambienti, postazioni di lavoro, e aree comuni, con le relative modalità, (per le aree destinate alla somministrazione si applicano, in termini di pulizia e disinfezione, le direttive delle linee guida n. 2 del DPGR n. 82/2020):

g1) Attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti): pulizia quotidiana e disinfezione periodica, e comunque ad ogni cambio di clientela;

g2) Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): pulizia dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

g3) Docce: deve essere garantita la pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell'epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata. Si promuove l'utilizzo delle docce all'aperto che hanno minori esigenze di disinfezione delle superfici;

g4) Cabine: disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici. Si raccomanda di evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione da applicare nelle operazioni di pulizia e di igienizzazione sono rinvenibili nel documento "*Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2*".

La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.

h) Deve essere garantita la disponibilità, in vari punti dello stabilimento, di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani, in particolare all'ingresso dell'area bar/ristorante;

i) Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell'area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto;

j) Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento ed è vietato montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro;

k) Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo, costituisce utile riferimento la specifica regolamentazione regionale in materia di mitigazione del rischio Covid-19 dei Centri Estivi. Ove dotate di attrezzature, queste devono essere disinfettate periodicamente;

I) I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza;

m) Per l'utilizzo di piscine, vasche idromassaggio e aree benessere si applicano i divieti e le prescrizioni delle disposizioni regionali o nazionali vigenti in materia di mitigazione del rischio Covid-19. Ove non fosse possibile garantire un utilizzo in sicurezza di tali strutture, occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo;

4. Nel periodo **dal 13 giugno al 13 settembre 2020** le strutture balneari aperte devono garantire i servizi di salvamento secondo le modalità indicate all'art. 5, lett. c) e comma 6 dell'Ordinanza balneare n. 1/2019 e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima territorialmente competente, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Gli addetti al salvamento mantengono le funzioni e i compiti afferenti la sicurezza della balneazione, secondo quanto previsto dalle Ordinanze delle Autorità preposte. Negli altri periodi i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: *"ATTENZIONE — MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO";*

5. Sulle spiagge e nello specchio acqueo devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il rispetto di norme e direttive é una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari; a tal fìne dovrà essere assicurata negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili di idonei cartelli plurilingue o depliànt informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua, nonché sulle attività sportive consentite e vietate in spiaggia ed in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o, comunque, per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Le informazioni di carattere generale riguardano in particolare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e in tal caso di chiamare il proprio MMG o PLS;

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento;

6. E' vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio Covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi la cui pratica consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, sono permessi nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004. I Concessionari hanno comunque l'obbligo di adottare le cautele previste;

7. In generale, l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda gli sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive, occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio Covid19.

**Art. 3 – Divieto di accesso all’arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare**

1. E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24;
2. Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati, nei casi previsti dall’articolo 1 punto 3), nonché durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate o organizzate dall’Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell’orario;
3. Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico;
4. Durante la stagione balneare invernale, anche se gli stabilimenti balneari non parteciperanno al programma “Mare d’ Inverno”, devono comunque essere individuati e debitamente segnalati tramite cartelli identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a numero 71, che devono restare aperti in modo da garantire il pubblico accesso all’arenile, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e delle norme sul distanziamento sociale.

**Art. 4 – Zona di mare riservata alla balneazione**

1. In relazione alla profondità dei fondali e dell’elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, l’ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il territorio comunale;
2. La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza balneare N° 01/2019 della Regione Emilia Romagna, nonché nei tratti di mare indicati dall’Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico sanitaria;
3. Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o molestia alle persone, nonché nocumento all’igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica incolumità, è vietato montare strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività nella zona di mare destinata alla balneazione.

**Art. 5 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione**

1. Nel periodo compreso tra **il 13 giugno ed il 13 settembre 2020**, presso tutte le strutture balneari aperte, gli impianti e le aree demaniali libere del territorio, deve essere attivato un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 nonchè dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione, così come integrate dalle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Il servizio dovrà garantire la copertura dello specchio acqueo di cui al precedente articolo 4 comma 1;
2. Nel periodo compreso tra **il 13 giugno e il 6 Settembre 2020,** il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 19.00;**
3. Nel periodo compreso tra **il 7 ed il 13 Settembre 2020,** il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 18.30;**
4. Nei periodi successivi al **13 Settembre 2020**, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico la balneazione assicurando l’istituzione del servizio di soccorso e salvataggio, in funzione del numero di presenze in spiaggia, di condizioni meteo particolarmente favorevoli, di incrementi della temperatura media e/o di altre particolari circostanze che facciano ritenere opportuno istituire il servizio oltre il periodo obbligatorio. In assenza del servizio, gli stabilimenti possono eventualmente restare aperti al pubblico per la sola attività di elioterapia, ma in tal caso deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio con le apposite bandiere di segnalazione previste dall’Ordinanza balneare regionale N° 1/2019 e dall’Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e devono essere apposti, in luoghi ben visibili, cartelli in quattro lingue recanti la dicitura “*Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia-spiaggia sprovvista di servizio di salvataggio*”;
5. E’ esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 7 ed il servizio deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid19;
6. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un Piano organico che preveda, per una necessaria continuità dei livelli e degli standard di sicurezza almeno 10 postazioni contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino ogni postazione, secondo le modalità indicate dall’Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2019 e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna;
7. In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante Piano collettivo che garantisca condizioni di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in determinati orari, è consentita la parziale riduzione fino ad un massimo del 50% del servizio medesimo, nell’orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00, nonché dalle ore 09.30 alle ore 10.00 e dalle ore 18.30 alle 19.00, nel periodo in cui è prevista la proroga alle 19.00. Tali riduzioni devono essere rese note mediante le apposite bandiere previste dall’Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e dall’Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna;
8. Il Piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari circa tra loro, con una tolleranza massima del 5% di differenza in +/-, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione ed eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza balneare N° 01/2019 della Regione Emilia Romagna e dall’ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna . L'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, ultimo capoverso, dell'Ordinanza regionale n° 01/2019, per motivate ragioni di pubblico interesse e/o nelle zone dove vi è una minore affluenza conseguente al mancato utilizzo di alcune strutture balneari con conseguente fruizione libera delle aree da parte degli utenti può autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui alla presente, il posizionamento delle postazioni di salvamento, fino ad un massimo di 200 metri lineari di distanza l'una dall'altra, con una tolleranza del 10%, se il piano collettivo presentato garantisce il rispetto delle massime condizioni di sicurezza;
9. Il Piano collettivo di salvataggio garantisce anche la copertura delle aree balneabili dove viene effettuato il servizio di noleggio pedaloni, esclusivamente negli orari di attivazione dello stesso e nel tratto di mare compreso dalla battigia fino alla profondità di mt. lineari 300. Negli altri orari e nella profondità che va dai 300 ai 500 ml, vige quanto previsto dall’Ordinanza della Capitaneria – Guardia Costiera di Ravenna;
10. Ad integrazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza balneare regionale n. 1/2019, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l’utilizzo di una bandiera di colore GIALLO-BLU indicante l’obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in presenza di appositi dispositivi di ancoraggio, da issarsi sugli appositi pennoni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
11. In caso di servizio di salvataggio proposto in forma individuale, il Piano dovrà essere conforme alla disciplina dettata dall’Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia - Romagna e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna. Il Piano dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante un’organizzazione di uomini, mezzi e strumentazioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutto il periodo giornaliero in cui dovrà essere svolto il servizio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato dei necessari brevetti ed abilitazioni, anche in relazione all’utilizzo del defibrillatore obbligatorio. Al fine di garantire uniformi standard di sicurezza, il servizio di salvamento individuale dovrà aderire al protocollo di sicurezza con il “118 - Romagna Soccorso”; nonché garantire le modalità d’intervento operativo attualmente in uso al servizio in forma associata, anche prevedendo un intervallo minore fra torrette o numero maggiore di operatori di salvamento nel tratto in concessione. Il Piano, corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché di specifica ed adeguata polizza assicurativa, dovrà essere approvato dal Comune che potrà richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di massima sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

**Art. 6 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle comunicazioni di servizio**

1. I concessionari saranno obbligati ad installare in posizione di massima visibilità all’inizio della passerella che conduce al mare, l’apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e dal Comune, recante l’informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi (di cui ai successivi art. 7 comma 1 e art. 8) presso soggetti non autorizzati, nonché della sanzione “educativa”;
2. Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di qualunque tipo, anche mediante mezzi aerei, ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 3) e 5);
3. Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l’impiego di altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari: mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
4. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all’interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono escluse da tale limitazione di orario le comunicazioni relative ad emergenze;
5. I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi;
6. La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sull’inquinamento acustico;
7. Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere consentita esclusivamente all’interno degli appositi spazi a ciò dedicati all’interno degli stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione stagionale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione comunale, non deve interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare intralcio/molestia/disturbo ai bagnanti ed alla quiete pubblica.

**Art. 7 – Disciplina del commercio, dell’attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e nuoto e delle attività di locazione imbarcazioni e natanti**

1. Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, è vietato l'esercizio del commercio in forma fissa ed itinerante di prodotti o servizi presso soggetti non autorizzati, eccetto per i successivi punti 2, 3, e 4, con le modalità e disciplina previste dall'apposita Ordinanza Sindacale;
2. Durante la stagione balneare estiva, l’esercizio dell’attività fotografica e ritrattista in forma ambulante lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del requisito dell’anzianità di frequenza, a condizione che le modalità di svolgimento dell'attività garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a salvaguardare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars - COV2.

Il numero massimo delle autorizzazioni che saranno rilasciate è fissato in 13. Ogni autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero stipulino con lo stesso un contratto di collaborazione.

Le generalità del collaboratore, nonché eventuali variazioni, devono essere comunicate al competente ufficio comunale.

Ogni soggetto autorizzato, compresi i collaboratori, deve portare in modo ben visibile l’apposito tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal Comune ed esibire il permesso a richiesta delle Autorità di vigilanza.

Nel periodo dal 15 al 30 giugno 2020, previa comunicazione da dare al Comune, è consentito avvalersi di n° 2 collaboratori in prova alla volta e non ripetibili, che possono esercitare anche in assenza di autorizzazione, per un periodo massimo di 7 giorni a partire dalla data della comunicazione medesima. Il numero massimo dei collaboratori in prova di cui ogni autorizzato si può avvalere è fissato in 6.

Salvo espressa autorizzazione, è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare attrazioni artificiali per esercitare tale attività.

L’attività non deve arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o pregiudicare o limitare le attività balneari.

Nel caso fossero presentate più di tredici richieste verrà data preferenza a chi era già stato autorizzato negli anni precedenti.

Le attività autorizzate devono avere ad oggetto esclusivamente l’effettuazione di fotografie e ritratti, è vietata qualsiasi forma di commercio sull’arenile.

1. E' consentito l’esercizio dell’attività di scuola vela, nuoto, voga ecc. da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia di misure per la mitigazione del rischio Covid19, a condizione che le modalità di svolgimento dell'attività garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars - COV 2.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, per le scuole vela, alla verifica dell’iscrizione del richiedente alla FIV o altra associazione riconosciuta, per le scuole nuoto alla verifica del possesso del brevetto di istruttore.

L’esercizio delle attività di scuola vela (natanti con deriva mobile e/o tavole a vela windsurf) è, altresì, subordinato al possesso di un’autorizzazione per l’installazione di un corridoio di atterraggio e devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione dettate dalla competente Capitaneria di Porto di Ravenna, i corridoi di lancio-atterraggio devono essere posizionati fino alla distanza di metri 500 dalla battigia.

Nel caso di corridoi di lancio-atterraggio precedentemente autorizzati, è prevista la semplice comunicazione di attivazione da effettuare al Comune entro la medesima data.

Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell’Autorità Marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività di balneazione, i corridoi di atterraggio devono rispettare una distanza minima, l’uno dall’altro, di metri lineari 100 ca., i soggetti titolari di concessioni aventi come scopo l’esercizio dell’attività di scuola vela avranno diritto di precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.

Nell’ipotesi di manifestazioni temporanee autorizzate e/o organizzate direttamente dall’Amministrazione possono essere autorizzati corridoi di atterraggio a distanze inferiori a 100 metri lineari l’uno dall’altro.

1. Durante la stagione balneare estiva è altresì consentito lo svolgimento dell’attività di Fly Board secondo le modalità stabilite dalla disciplina introdotta in materia dalla Capitaneria di Porto di Ravenna. Per lo svolgimento di tale attività, il Comune è tenuto a rilasciare esclusivamente l’autorizzazione per l’installazione del corridoio di lancio-atterraggio obbligatorio, a condizione che le modalità di svolgimento dell'attività garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars – COV2;
2. Per lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti che è consentita a condizione che le modalità di svolgimento dell'attività garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimentodella diffusione del virus Sars COV 2, e’ consentita la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, avente dimensione non superiore a mq 10.

L’orario massimo di apertura delle attività è fissato dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

Il numero massimo dei pedaloni che il singolo concessionario dello stabilimento può tenere, se abilitato all'esercizio dell'attività di noleggio o se autorizzato dal Comune, è fissato in 5.

Nel caso in cui l’attività di noleggio pedaloni sia svolta da altri soggetti, questi devono ottenere apposita autorizzazione dal comune ed indipendentemente dal numero di concessionari con cui collaborano, il numero massimo di pedaloni utilizzabili è fissato in 30.

Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività balneari e promuovere la diversificazione dei servizi su tutto l'arenile di competenza, le attività di noleggio natanti devono rispettare una distanza minima, l’una dall’altra, di metri lineari 100 ca.

Le disposizioni precedenti relative al numero massimo di pedaloni utilizzabili non si applicano ai soggetti titolari di una concessione demaniale permanente avente quale scopo esclusivo l’attività di deposito, noleggio e rimessaggio natanti.

1. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, le imbarcazioni e i natanti oggetto delle attività di locazione regolarmente autorizzate possono, durante lo svolgimento dell’attività, essere temporaneamente ormeggiate nello specchio acqueo destinato alla balneazione, purchè non costituiscano intralcio al libero transito dei bagnanti e il numero massimo di imbarcazioni non sia comunque superiore a 10. In ogni caso, le imbarcazioni durante le ore notturne dovranno essere collocate sull’arenile e non dovranno, comunque,costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge.

Lo specchio acqueo, la battigia e la fascia di arenile demaniale immediatamente prospiciente antistanti le postazioni di salvamento, essendo strumentali alle attività di salvataggio, devono essere obbligatoriamente lasciati liberi da ogni intralcio.

**Art. 8 – Attività di massaggio terapeutico ed estetico**

1. Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione.

**Art. 9 – Accessibilità**

1. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, fermo restando le disposizioni previste dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia - Romagna n. 1/2019 circa l'obbligo di garantire l'accessibilità da parte dei soggetti predetti nell’ambito delle aree in concessione, i concessionari devono predisporre appositi percorsi, da posizionare anche fuori dalle aree in concessione sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, previa semplice comunicazione scritta all’Amministrazione comunale, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nella licenza di concessione demaniale. Tali pedane dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.

**Art. 10 – Prescrizioni sull’uso delle spiagge, per l’accesso e il transito dei veicoli, agevolazione dei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale.**

1. Ad eccezione dei mezzi di soccorso, e’ vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature di qualsiasi tipo la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei casi espressamente previsti dall’Ordinanza balneare della Regione - Emilia Romagna n. 1/2019;
2. Ad eccezione di quanto previsto ai punti successivi del presente articolo, è stabilito il divieto assoluto di accedere alle aree demaniali marittime con qualsivoglia tipo di veicolo;
3. I mezzi di polizia, soccorso e protezione civile possono accedere all’arenile senza limiti di orario e comunicazione, nonché posizionare gazebo mobili informativi o di contrasto all’abusivismo commerciale;
4. I mezzi e gli apprestamenti di contrasto all’abusivismo commerciale hanno la priorità e devono essere sempre garantite le condizioni per il loro svolgimento anche se non in servizio di emergenza, in particolare in merito al transito dei mezzi e la collocazione dei gazebo;
5. I titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire informazioni alle Forze dell’Ordine riguardo ad attività di abusivismo commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita “a catalogo” di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al fenomeno, sia direttamente che tramite la Coop Bagnini. Sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti del divieto di acquisto di prodotti o servizi presso rivenditori abusivi e della corrispondente sanzione educativa meglio disciplinata da apposita Ordinanza del Sindaco;
6. Possono accedere all’arenile senza limiti di orario, previa comunicazione da dare al Comune e all’Autorità marittima, i mezzi impiegati per effettuare interventi necessari ai fini del ripristino delle strutture balneari danneggiate da eventi eccezionali, i mezzi destinati a ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, i mezzi impiegati per l’esecuzione di lavori alle strutture autorizzati dalle Autorità competenti, nonché quelli impiegati durante la stagione invernale per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria previsti dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia - Romagna;
7. Durante la stagione balneare estiva, i mezzi per la pulizia delle spiagge possono accedere all’arenile esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00. In caso di eventi meteo marini eccezionali e di particolare gravità, previa comunicazione da dare al Comune e all’Autorità Marittima, l’accesso può essere prorogato fino alle ore 09.30. La comunicazione deve essere corredata della documentazione tecnica necessaria ad attestare l’eccezionalità dell’evento e la conseguente impossibilità di concludere le operazioni entro l’orario prestabilito;
8. I mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al Comune almeno quindici giorni prima dell’evento, possono accedere all’arenile nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione comunale;
9. I velocipedi, ad eccezione della fascia di battigia di 5 metri destinata al libero transito ed alle operazioni di soccorso e salvamento, possono accedere all’arenile nei limiti di orario di accesso previsti dalla presente Ordinanza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. La velocità deve essere moderata e comunque adeguata a garantire che non vi siano pericoli per la sicurezza della persone. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, l’accesso è vietato in occasione di gare, manifestazioni sportive, o gruppi organizzati di ciclisti, quando il numero di partecipanti e/o le modalità di svolgimento costituiscono pericoli per la sicurezza.

**Art. 11 – Disciplina per l'accesso alle spiagge libere e alle spiagge senza concessionari**

Per l'anno 2020 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere e di quelle senza concessionari del territorio comunale di Cervia sono consentiti secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

* viene individuato apposito personale dedicato al controllo degli accessi, al presidio e alla verifica della fruizione delle aree, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle norme in materia di contenimento del contagio e del distanziamento interpersonale;
* i fruitori della spiaggi libera, devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari;
* sono garantite opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti. in particolare per le zone di spiagge libere;
* possono essere previste eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere all'accesso via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti (salvo le emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare);
* possono, altresì, essere previste disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti.

**Art. 12 – Disciplina per l’accesso all’arenile di animali**

1. Durante ***“la stagione balneare estiva”*** ai sensi di quanto stabilito dall’Ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia - Romagna, è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvataggio e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi, previa comunicazione da dare al Comune, i cani al guinzaglio preposti all’accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.

 Tuttavia, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è consentito, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, l'accesso dei cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo alle seguenti condizioni:

* il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina
* il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste
* il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola
* è vietato l’accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale
* il proprietario o il detentore, durante l’accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica
* il proprietario o il detentore, durante l’accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso
* il proprietario o il detentore, deve garantire l’immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore
* è comunque vietato l’accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica

I concessionari hanno facoltà, nell’ambito del proprio impianto, nei limiti di cui alla disciplina prevista dall’Ordinanza regionale e secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento comunale, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare.

Il Comune, ad esclusione dei periodi di alta stagione caratterizzati da un elevato afflusso di persone in spiaggia, può autorizzare l'accesso temporaneo di animali all'arenile, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di breve durata che contribuiscono alla progressiva destagionalizzazione delle attività balneari, diversificando la serie dei servizi resi all’utenza e garantendo al contempo un richiamo mediatico con conseguente incremento delle presenze turistiche e benefici economici e d’immagine per tutte le attività economiche del territorio. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria a garantire che l'accesso avvenga in condizioni di massima sicurezza, sia limitato ad aree debitamente delimitate e vigilate ed avvenga nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, con l'immediata rimozione, a cura degli organizzatori, di eventuali residui organici e contestuale pulizia delle aree

1. Durante ***“la stagione balneare invernale mare d’inverno*”** è consentito, senza limitazioni di orario, l’accesso dei cani nel rispetto delle medesime condizioni previste per l'accesso durante la stagione estiva dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.30 alle ore 24.00 .

**Art. 13 – Grandi eventi**

In occasione di importanti eventi di pubblico interesse, che assicurano flussi turistici e/o visibilità nazionale e/o internazionale per la Città, i concessionari, ciascuno per le proprie aree di competenza (stabilimenti, attività di noleggio, scuole, ecc.), devono garantire la massima collaborazione in accordo con gli organizzatori e l'Amministrazione comunale, ove necessario mettendo a disposizione parte delle aree in concessione, per il tempo e le attività strettamente necessarie alla buona riuscita dell'evento.

**Sanzioni**

1. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori, dalle Autorità a ciò preposte; sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettino le misure di contenimento della pandemia da Cov19 SARS 2 indicate nelle vigenti norme e Ordinanze.

**Disposizioni comuni**

1. Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari;
2. E’ fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari e dell’ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa;
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
4. La presente è trasmessa alle Forze dell’Ordine e alle Autorità competenti alla vigilanza e all’adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  La Dirigente  |
|  |  Daniela Poggiali / INFOCERT SPA  |

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*